

DELIBERA N. 672/13/CONS

ESPOSTO DEL DIRETTORE DEL'UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE BASILICATA, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA BASILICATA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 novembre 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la propria delibera n. 525/13/CONS del 30 settembre 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, indette per i giorni 17 e 18 novembre 2013*";;

VISTA la nota pervenuta in data 6 novembre 2013 (prot. n. 57072) con la quale la Giunta della Regione Basilicata ha rappresentato che in data 30 ottobre 2013, nel corso di un'audizione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata, il Dott. Giovanni Rivelli, in qualità di direttore responsabile dell'Ufficio stampa e del sito "*Basilicatanet*" della Giunta medesima, aveva presentato denuncia di presunta

violazione della normativa sulla *par condicio* da parte dello stesso Comitato. In particolare, come chiarito nella nota, il Sig. Rivelli ha segnalato che in data 22 ottobre 2013 sarebbe stata pubblicata sul sito istituzionale del predetto Comitato una dichiarazione del Presidente del Comitato in violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000;

VISTE le note del 31 ottobre 2013 e del 4 novembre 2013 con cui il Comitato, a seguito della segnalazione del Dott. Rivelli, richiedeva a quest'ultimo di comprovare l'avvenuta comunicazione della denuncia all'Autorità "*al fine di poter procedere ai successivi adempimenti*";

VISTA la nota del 20 novembre 2013 (prot. n. 59474) con cui il Comitato regionale della Basilicata faceva pervenire all'Autorità i verbali delle riunioni del 30 ottobre 2013 e del 6 novembre seguente dai quali emerge che il Comitato non ha ravvisato, nell'articolo oggetto di segnalazione, "*alcuna violazione della par condicio*";

RITENUTO di avocare la valutazione della segnalazione in esame in quanto il Comitato regionale risulta direttamente coinvolto;

RITENUTO, in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/2000, ritualmente instaurato il contraddittorio con il Comitato come risulta dai verbali delle riunioni del Comitato medesimo agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono considerate attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni quelle attività poste in essere dalle Amministrazioni dello Stato e consistenti nell'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; nella comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; nella comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente, finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*";

CONSIDERATO che i Comitati, istituiti allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune di funzioni proprie dell’Autorità, svolgono una funzione di mediazione tra il mercato locale e il sistema nazionale delle comunicazioni in particolare attraverso l’esercizio di compiti di vigilanza e la tutela dell’utenza locale;

RILEVATO che la notizia oggetto di segnalazione risulta strettamente collegata alla divulgazione di informazioni attinenti l’esercizio di specifiche competenze attribuite dal vigente quadro normativo ai Comitati regionali nel settore delle comunicazioni a livello locale. In particolare, le dichiarazioni del Presidente del Comitato, riportate sul sito istituzionale del Comitato medesimo e tese ad evidenziare la necessità di *“un percorso comune per ridurre al massimo i disagi agli utenti e per consentire la corretta ricezione del digitale terrestre”*, intendono denunciare una situazione di criticità particolarmente delicata in quanto afferente il passaggio al digitale terrestre;

RITENUTO che il completamento del passaggio al sistema digitale terrestre sottende l’interesse pubblicitario alla tutela dell’attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo che è un servizio di interesse generale;

RITENUTO pertanto che l’attività di informazione oggetto di segnalazione presenta il requisito proprio dell’indispensabilità per l’efficace assolvimento delle funzioni proprie Comitato a tutela degli utenti;

TENUTO CONTO della peculiare natura dei Comitati regionali per le comunicazioni i quali operano come organi funzionali dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO che l’attività di informazione realizzata dal Comitato nel caso di specie non risulta in contrasto con la *ratio* sottesa all’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che è quella di impedire che gli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, possano svolgere attività di propaganda politica avvalendosi strumentalmente del proprio ruolo;

RAVVISATA conseguentemente la rispondenza dell’attività oggetto di segnalazione a quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE f.f.
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani